ISTITUZIONE DELLE INDENNITA' DI IMBARCO E DI NAVIGAZIONE PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 1

Indennità di imbarco e di navigazione

Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennita' giornaliere di imbarco e di navigazione:

TABELLA

----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- (1)

Versione in vigore dal 21 novembre 1987, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 631
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1967

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 ha disposto (con l'art. 3, comma quinquies) che "La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 19) che "Le misure dell'indennita' di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-indennita-di-imbarco-e-di-navigazione-per-il/art-1-indennita-di-imbarco-e-di-navigazione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it